



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 339

Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita

Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data. Le imprese di cui al comma 1, già' tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	XIX — Disposizioni tributarie transitorie e finali
Capo	III — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-339-calcolo-e-copertura-delle-riserve-tecniche-dei-rami-vita/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it